

DECRETO

n. 39 del 24/04/2020

Decreto a contrarre. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la tutela di diritti esclusivi ai sensi dell'art 63, comma 2, lettera b), punto 3 del D.Lgs. 50/2016 inerente la fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e manutenzione della rete radar HF esistente a valere sui fondi del progetto IMPACT

CIG. 828317436C.

CUP B12F17000370005

Costo a base d'asta: € 56.770 oltre Iva

QUALITAS INSTRUMENTS S.A (P.I. ES-A83460782)

All. A: Relazione Tecnica

All. B: Lettera d'invito

All. C: Schema di contratto

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la Legge Regionale Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Legge Regionale Toscana n. 87/2016 recante l'attribuzione di nuove funzioni istituzionali al Consorzio LaMMA
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e in particolare l'art. 21-quinquies titolato "revoca del provvedimento" e gli art. 21-octies titolato "annullabilità del provvedimento" e l'art. 21-nonies titolato "annullamento d'ufficio";
- Visto il Progetto IMPACT, finanziato dal Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 che costituisce un importante strumento per il rafforzamento delle capacità di gestione delle aree marine protette (AMP) in prossimità di importanti porti commerciali pensato anche come un ulteriore passo verso la costruzione di un sistema di osservazione e monitoraggio transfrontaliero già avviata grazie ai progetti MOMAR e SICOMAR;

Considerato che nell'ambito di tale Progetto il LaMMA assicura la progettazione, fornitura e posa in opera di un radar HF per il rilevamento di correnti superficiali;

- Vista la Relazione Tecnica del Dott. Stefano Taddei nella quale è riportata la necessità di provvedere alla fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e manutenzione della rete radar HF esistente;
- Vista la Dichiarazione di unicità della ditta QUALITAS INSTRUMENTS S.A. acquisita al ns prot. n° 263 del 20.03.2020;
- Visto il par. 2.3 delle Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell'ANAC per il "ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi infungibili" che sul punto dell'infungibilità di un servizio precisa espressamente che: "In via preliminare appare opportuno ricordare che, da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso. Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. Naturalmente, trattandosi di una deroga all'evidenza pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione;
- Visto il par. 2.3 delle Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell'ANAC per il "ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" - che recita espressamente che: "In questi casi, la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato e la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa";

- Viste, altresì, le ulteriori previsioni contenute nel par. 2.3 delle Linee guida sopra indicate che recitano espressamente che: “Sotto un diverso profilo, occorre precisare che la stazione appaltante non può basare la motivazione della propria scelta di derogare all’evidenza pubblica sulla base dei risultati di consultazioni condotte in passato. Infatti, nel tempo le condizioni che hanno portato a riconoscere l’infungibilità della fornitura o del servizio possono variare. Peraltro, «in giurisprudenza è stato puntualizzato che la “unicità” dello “operatore economico determinato”, id est del prodotto o del servizio, chiesta dalla norma in parola, non esprime un concetto astratto, essendo un rispettivo esempio ben difficilmente rinvenibile in rerum natura, bensì ne è ragionevole l’interpretazione secondo cui va considerato “unico” il prodotto che, anche in relazione al fattore temporale, “in quel momento, sia pronto all’uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti”, pena altrimenti una lettura della norma stessa trasmodante in una interpretatio abrogans della medesima, non conforme al canone pur restrittivo individuato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria». In sostanza, la dimostrazione dell’infungibilità del servizio o della fornitura si deve basare su valutazioni attuali, non legate ai risultati di precedenti verifiche o a ipotesi circa futuri sviluppi nel mercato, che, pure, vanno presi in considerazione per la determinazione della durata dell’affidamento”;

Considerate le risultanze dell’indagine effettuata sui comportamenti delle altre amministrazioni aggiudicatrici in ordine alle modalità di acquisizione del servizio di manutenzione tecnica di sistemi informativi - come raccomandato dalle Linee guida Anac n. 8, par. 2.3 secondo cui “[...]per un’efficiente predisposizione dei bandi di gara, nelle situazioni in cui la stazione appaltante ritiene che un certo fabbisogno possa essere soddisfatto unicamente mediante l’acquisto di beni o servizi infungibili [...] è opportuno che quest’ultima osservi il comportamento di acquisto tenuto da altre amministrazioni, che hanno soddisfatto analoghi interessi pubblici, verificando in particolare se hanno svolto procedure ad evidenza pubblica e i risultati ottenuti ;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, pubblicare in data 19.03.2020 un Avviso volto a consultare il mercato al fine di verificare l’eventuale infungibilità delle prestazioni della Società QUALITAS INSTRUMENTS S.A (P.I. ES-A83460782) relativamente a: -fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e manutenzione della rete radar HF esistente,- fornitura, installazione e integrazione nella rete radar HF esistente di due radar HF SeaSonde per la mappatura continua dello stato del mare su aree marine estese, e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione;

Ritenuto opportuno pubblicizzare l’Avviso di cui sopra per un periodo di quindici giorni sul profilo del committente, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 8 dell’Anac secondo cui “La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell’home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni”;

Dato atto che l’esplorazione di mercato posta in essere attraverso la pubblicazione del suddetto avviso non ha avuto esito:

Stante l’infungibilità delle prestazioni l’Amministrazione procederà con l’affidamento della fornitura al medesimo operatore economico che ha fornito e strutturato il sistema radar HF esistente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP reattive alla fornitura dei sistemi radar HF con servizi di assistenza e di manutenzione di software analoghi a quelli della procedura in oggetto;

Preso atto che il Responsabile unico del Procedimento è l’Ing. Stefano Taddei considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto;

Visto che l’affidamento della fornitura descritta rientra nell’aggiornamento della programmazione biennale relativa a servizi e forniture per il 2020;

Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto dall’art. 95, comma 4 del D. lgs. 50/16;

Rilevato che non sussistono rischi da interferenze nell’esecuzione della fornitura suddetta, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente

DECRETA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che si è proceduto alla consultazione di mercato per l'affidamento della fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e manutenzione della rete radar HF esistente attraverso la pubblicazione di apposito avviso per 15 gg. consecutivi sul Profilo del Committente;
3. di dare atto altresì che nessun Operatore ha inviato la propria candidatura;
4. che conseguentemente si procede attraverso un affidamento ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 3 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti della Soc. QUALITAS INSTRUMENTS S.A (P.I. ES-A83460782)
5. di approvare i seguenti allegati che in schema fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto:
 - Relazione Tecnica,
 - Lettera di invito.
 - Schema di contratto.
6. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale responsabile unico del procedimento, l'Ing. Stefano Taddei considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto;
7. di aggiudicare la fornitura con il criterio del minor prezzo art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
8. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

ALL. A

RELAZIONE TECNICA

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SOFTWARE E STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE RADAR HF ESISTENTE

PROGETTO IMPACT – Attività 27 PDA LAMMA 2018-2020

PREMESSA

Il LaMMA è impegnato nel progetto IMPACT, co-finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo”, che costituisce un importante strumento per il rafforzamento delle capacità di gestione delle aree marine protette (AMP) in prossimità di importanti porti commerciali, pensato anche come un ulteriore passo verso la costruzione di un sistema di osservazione e monitoraggio transfrontaliero già

Nell’ambito di IMPACT il LaMMA ha assicurato la progettazione, fornitura e posa in opera, presso l’Isola del Tino, di un radar HF per il rilevamento di correnti superficiali nel Mar Ligure. In tale progetto, inoltre, il LaMMA prevede di integrare le proprie dotazioni software e strumentali allo scopo di aggiornare, ampliare e mantenere il proprio sistema di monitoraggio HF.

PRIVATIVA INDUSTRIALE

Il sistema di radar HF marini che il LaMMA sta implementando, ricorrendo principalmente a finanziamenti europei, ha iniziato a svilupparsi nell’ambito del progetto interreg SICOMAR e fa parte di un progetto di monitoraggio più ampio e a lungo termine che il LaMMA, in collaborazione con la Regione Toscana e CNR, sta portando avanti da tempo e la cui idea aveva già radici nel precedente progetto interreg MOMAR. Nell’ambito del progetto SICOMAR fu bandita, da parte della Regione Toscana, capofila del progetto, una gara aperta internazionale per l’installazione di due radar HF lungo la costa toscana. Tale gara fu vinta dalla società Qualitas Instruments S.A., rappresentante europea della CODAR Ocean Sensors, Ltd., società statunitense produttrice di un sistema radar HF a singola antenna ricetrasmittente ultra-compatta denominato SeaSonde. Il mercato non offre altre tipologie di radar HF con le medesime caratteristiche, trovandosi, invece, sistemi di ricezione multi-antenna e con antenna di trasmissione separata. Nell’ambito di tale progetto, un primo radar SeaSonde fu installato presso l’Accademia Navale di Livorno ed un secondo presso la Marina di San Vincenzo. Il sistema hardware e software di raccolta e combinazione dei dati provenienti da tali radar, sviluppato anch’esso dalla CODAR, fu installato presso la sede LaMMA di Firenze. Il sistema di radar HF è stato successivamente dato dalla Regione Toscana in comodato d’uso al LaMMA, che già si occupava della gestione dello stesso.

Con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la rete di copertura dei radar marini fino a coprire nel modo più completo possibile l’area del nord Tirreno e del Mar Ligure, in collaborazione anche con il CNR ISMAR, nell’ambito del progetto interreg, IMPACT, il LaMMA ha installato presso l’Isola del Tino un ulteriore radar SeaSonde. La scelta di acquisire un radar SeaSonde è stata determinata dal fatto che risulta essere l’unico strumento con antenna compatta che opera in modo sincrono condividendo i valori misurati in tempo reale con il sistema dei radar HF SeaSonde già operanti, per il quale viene garantita una piena compatibilità tecnica con il sistema di raccolta e combinazione di dati esistente.

In tal modo la rete radar così estesa ha permesso una buona copertura dell’Arcipelago Toscano, a nord dell’Isola d’Elba, e di parte del canale di Corsica.

Nell’ambito del progetto IMPACT, inoltre, il LaMMA prevede di aggiornare e ampliare la propria dotazione software e strumentale tramite l’acquisto di aggiornamenti software SeaSonde, software SeaSonde con relativo server per la gestione ed elaborazione dei dati provenienti dai radar HF, SeaSonde trasponder per la calibrazione periodica delle stazioni radar, allo scopo di migliorare e mantenere il proprio sistema di monitoraggio basato sulla rete di radar HF. Tale dotazione software e strumentale dovrà avere piena e garantita compatibilità con i radar HF già installati e con il sistema hardware e software di raccolta e combinazione di dati già di proprietà del LaMMA.

A tale riguardo la CODAR Ocean Sensors, Ltd., è l'unica azienda in grado di fornire un software di acquisizione, gestione ed elaborazione dati e un trasponder per la calibrazione delle stazioni radar che abbiano una piena e garantita compatibilità con i sistemi radar HF SeaSonde e con il sistema hardware e software SeaSonde di raccolta e combinazione di dati già di proprietà del LaMMA.

Il suddetto software e materiale, le cui specifiche tecniche sono coperte da brevetti, prodotto e distribuito da CODAR, è pertanto oggetto di privativa industriale.

Le dichiarazioni della ditta CODAR sia sull'esclusività e privativa industriale dei prodotti che sul distributore europeo, autorizzato quindi al commercio dei suddetti sistemi, sono allegati alla presente relazione.

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento, a valere sui fondi del progetto IMPACT - CUP B12F17000370005, della fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e manutenzione della rete radar HF esistente.

La fornitura è relativa ad aggiornamenti software SeaSonde, software SeaSonde con relativo server per la gestione ed elaborazione dei dati provenienti dai radar HF, SeaSonde trasponder per la calibrazione periodica delle stazioni radar.

Nel dettaglio la fornitura comprende:

- N. 1 aggiornamento del software SeaSonde del combine server da release R7 a R8, con una licenza per un massimo di sei postazioni radar HF, installato sul server presente presso la sede di Firenze del Consorzio LaMMA;
- N. 1 upgrade all'ultima versione della licenza R8, installata presso la stazione radar del Tino;
- N.1 software SeaSonde PORTUS Marine Information System, con una licenza per un massimo di sei postazioni radar HF SeaSonde, compresa la fornitura del server associato con il software preinstallato;
- N. 1 unità transponder SeaSonde con kit di estensione per eseguire la calibrazione dei sistemi radar HF.

L'installazione del software sarà a cura e carico dell'Appaltatore.

Tutte le componenti hardware e strumentali dovranno essere garantite per almeno 24 mesi. La validità delle licenze software dovrà essere garantita anche in caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, dei computer con nuovi computer compatibili con il software Codar.

La consegna del materiale hardware e strumentale dovrà avvenire presso la sede LaMMA di Livorno. Tutte le spese di spedizione e di trasporto saranno completamente a carico dell'Appaltatore.

GARANZIA

La garanzia su tutta la fornitura deve avere la durata minima di 24 mesi a partire dalla data di consegna. In tale periodo tutti i componenti del sistema saranno coperti da garanzia e gli interventi di ripristino, compresa la manodopera, saranno a carico dell'Appaltatore.

La ditta dovrà assicurare che l'apparecchiatura fornita soddisfi tutti i requisiti richiesti e che sia testata e perfettamente compatibile, anche dal punto di vista software, con la rete dei radar HF esistenti, già installati nel corso dei progetti SICOMAR e IMPACT. La ditta dovrà altresì garantire che nessun elemento utilizzato nell'istallazione è affetto da difetti di progettazione, di materiale e di manifattura e che tali condizioni sono da ritenersi valide per un periodo di due (2) anni dopo l'avvenuta accettazione della fornitura.

Durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata la sostituzione, con sistemi equivalenti o più aggiornati, di parti o elementi parzialmente o totalmente danneggiati o non perfettamente funzionanti, esclusi danni dovuti ad interventi esterni come azione dell'acqua (impatto di onde, tempeste), fulmini, vandalismo, impatti o colpi diretti agli elementi del sistema. La ditta pertanto dovrà garantire la disponibilità sul mercato di elementi di ricambio compatibili con il sistema fornito per almeno dieci (10) anni dall'avvenuta accettazione definitiva della fornitura. Eventuali parti difettose o danneggiate dovranno essere spedite esclusivamente all'Appaltatore che provvederà al ripristino o alla sostituzione.

Le spese di spedizione e installazione qualora le parti siano coperte da garanzia saranno completamente a carico dell'Appaltatore.

Eventuali interventi da parte di tecnici designati dal LaMMA e realizzati in accordo e in modo conforme con quanto concordato con la ditta fornitrice, non possono essere in nessun modo considerati causa della decadenza della garanzia del sistema.

TERMINI, TEMPISTICHE, AVVIO DELL'ESECUZIONE, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è responsabile della conformità della fornitura e dell'installazione con le normative vigenti. Per l'avvio dell'esecuzione il Consorzio LaMMA redigerà apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

La consegna e l'installazione dei beni oggetto della fornitura avverranno sotto la responsabilità dell'Appaltatore, che si prenderà carico anche di tutte le pratiche doganali, adempimenti fiscali (tasse di importazione) e ogni altro adempimento e costo necessario alla consegna della strumentazione, e che ne coprirà le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili, i costi relativi al trasporto intercontinentale, i dazi doganali e ogni altra tassa di importazione prevista, oltre ai costi amministrativi di gestione delle pratiche.

L'Appaltatore deve dare avvio all'esecuzione delle prestazioni alla stipula del contratto ed è tenuto ad eseguirle con le seguenti tempistiche:

- entro il 15 giugno 2020 a consegnare presso la sede del LaMMA di Livorno le componenti hardware e strumentali previste dalla fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e manutenzione della rete radar HF esistente, e ad installare il software sui relativi server.

L'Ente per ragioni legate al finanziamento derivante dal Progetto Europeo IMPACT procederà alla risoluzione delle prestazioni di cui alla presente Relazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di mancato rispetto della tempistica suddetta. Nel caso di proroga delle scadenze di progetto, l'Amministrazione valuterà di prorogare le prestazioni della Controparte.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 24, comma, 1 L.R. 38/2007 l'impresa ha l'obbligo di informare immediatamente il Consorzio LaMMA di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti con le attività del LAMMA.

L'impresa ha inoltre l'obbligo di comunicare al Consorzio LaMMA i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove l'impresa esegue la prestazione.

VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità a cura del Direttore dell'esecuzione per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Entro 3 giorni dalla consegna della fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e manutenzione della rete radar HF esistente, il Direttore dell'esecuzione effettuerà la verifica del materiale consegnato e dell'installazione a regola d'arte del software.

L'Appaltatore, preso atto di quanto indicato all'interno del documento di verifica di conformità in merito ad eventuali osservazioni o prescrizioni, avrà 5 giorni naturali e consecutivi per recepirle e attuarle.

Successivamente all'emissione dei certificati di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA

Il Consorzio LaMMA nel rispetto della normativa vigente in materia potrà chiedere varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al soddisfacimento dell'effettivo fabbisogno del Consorzio fino alla concorrenza di un quinto dell'importo totale.

L'Appaltatore, entro le suddette variazioni, non potrà pretendere alcunché.

Nel caso di richiesta di variante il cui valore superi il quinto dell'importo totale, le condizioni saranno concordate con l'Appaltatore.

IMPORTO STIMATO E PAGAMENTI

Il valore complessivo dell'appalto, come risulta dalla tabella sotto riportata, è stimato in **cinquantaseimilasettecentosettanta/00 (56.770,00) € oltre IVA di legge.**

COSTI:

FORNITURA DI SOFTWARE E STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE RADAR HF ESISTENTE	54.630,00
INSTALLAZIONE SOFTWARE	2.000,00
COSTI PER LA SICUREZZA	140,00
TOTALE	56.770,00

PROCEDURA DI GARA

In presenza di privativa industriale e di diritti esclusivi nella produzione e commercializzazione della fornitura richiesta (allegati A e B alla presente relazione) e per ragioni di infungibilità dei beni e delle prestazioni di installazione si propone di procedere attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la tutela di diritti esclusivi ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b punto 3 del D. lgs 50/16 con la ditta:

QUALITAS INSTRUMENTS S.A.
C. Toronga 31
28043 Madrid - Spagna
P.I. ES-A83460782

La suddetta società è già iscritta nel portale START e quindi può essere inviata a presentare l'offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Stefano Taddei



MANUFACTURER STATEMENT ON PRODUCT EXCLUSIVE

20 March 2020

CODAR Ocean Sensors, Ltd. Hereby certifies the following:

- SeaSonde® HF radar technology is protected by multiple patents owned by CODAR Ocean Sensors Ltd;
- CODAR Ocean Sensors, Ltd, is currently the only company having the ability and authorization to manufacture compact SeaSonde HF radar stations that are capable of operating on the same frequency simultaneously and continuously and without interfering to each other, in exactly the same frequency band with other SeaSonde HF Radars existing at the present along the Mediterranean Sea;
- CODAR Ocean Sensors, Ltd, is currently the only company able to guarantee full compatibility between radar stations and the CODAR data collection system;
- In addition, CODAR Ocean Sensors, Ltd, is currently the only company able to guarantee full compatibility among its software, its transponder units with extension kits and its radar stations and combine sites.

Sincerely yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Pederson", is written over a faint, large watermark of the CODAR logo.

Laura Pederson

Director of Sales & Marketing

T +1 408.773.8240 x115; F +1 408.773.0514; E-mail: laura@codar.com

Allegato B



MANUFACTURER STATEMENT ON EXCLUSIVE REPRESENTATION FOR ITALY

20 March 2020

To whom it may concern,

We hereby certify QUALITAS INSTRUMENTS S.A. with address C. Toronga 31, Madrid 28043, Spain and VAT number ES-A83460782, is CODAR's exclusive representative for the territory of ITALY under the following terms:

1. Products:

- a. SeaSonde® HF Radar equipment, software and accessories

2. Range of activities that are performed under the exclusive agreement:

- a. Delivery of equipment, software and system accessories;
- b. Operation and maintenance, update and upgrade of SeaSonde systems during its warranty period;
- c. Operation and maintenance, update and upgrade of SeaSonde systems after its warranty period.

Exclusive terms are valid for a four year period since date of signature of this letter and renew annually thereafter.

Sincerely yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Pederson", is written over a large, faint, light blue wave graphic that spans the width of the page.

Laura Pederson

Director of Sales & Marketing

T +1 408.773.8240 x115; F +1 408.773.0514; E-mail: laura@codar.com

All. B

Sesto Fiorentino, 24 aprile 2020

Oggetto: Lettera di invito a presentare offerta, ai sensi dell'art 63, comma 2, lettera b), punto 3 e comma 3 del D.Lgs. 50/2016, della L.R. n. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008 relativa alla FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SOFTWARE E STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE RADAR HF ESISTENTE PROGETTO IMPACT.

CIG 828317436C

CUP B12F17000370005.

Programmazione: 2020

Spett.le Impresa

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e alle condizioni riportate nello schema di contratto, disponibili nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet:

<https://start.toscana.it/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema.

Istruzioni sull'utilizzo della piattaforma START sono disponibili sul sito stesso o possono essere richieste al Call Center del Gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica:

Start.OE@PA.i-faber.com

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e del Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", di cui al successivo paragrafo 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

Non è possibile subappaltare per intero la prestazione oggetto dell'appalto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Il Consorzio LaMMA a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "richiedi chiarimento" disponibile nella sezione "Comunicazioni", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00:00 del **giorno 12/05/2020, la seguente** documentazione:

- 2.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Allegato 1)
- 2.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE (Allegato 2)
- 2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Allegato 4)

2.4 – OFFERTA ECONOMICA

2.5 – Schema contratto firmato digitalmente

2.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico dovrà compilare il Modello "Documento di Gara Unico Europeo" elettronico (DGUE), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato, al fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.

Il **DGUE** deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

(se richiesti dall'Amministrazione)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per l'affidamento.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

2.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà presentare il modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.

Nel suddetto modello, l'operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o dei soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il modello "**Dichiarazioni integrative per la partecipazione**" dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)", sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, pari o inferiore all'importo stimato di Euro cinquantaseimilasetteesettanta (56.770/00), oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nell'apposito spazio previsto sul Sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.5. - SHEMA CONTRATTO.

Tale atto dovrà essere sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

- **Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC.**

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n. 30/R/2008, l'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dichiarati dall'Operatore economico nel "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE) e nel Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione". Qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione richiede direttamente all'operatore economico invitato i documenti comprovanti quanto dichiarato durante la procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art. 16 L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'Amministrazione, prima dell'affidamento, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell'operatore economico, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dall'Amministrazione alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

Dopo il provvedimento di affidamento l'Amministrazione invita l'affidatario a:

- produrre le marche da bollo da Euro 16,00, nel numero che verrà comunicato, per gli adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 642/1972;
- costituire garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato di seguito;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica.

5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Giunta Regionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati al Consorzio LaMMA, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Consorzio LaMMA, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è il Consorzio LaMMA.

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana- Giunta Regionale per le finalità sopra descritte.

6. - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D. Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il sig. Stefano Taddei tel 329 3052688, mentre competente per questa fase del procedimento è la Dott.ssa Assunta Moretti tel.055 4483043.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

Schema di contratto per l'affidamento della fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e manutenzione della rete radar HF esistente progetto Impact – CIG:828317436C.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino in via Madonna del Piano n. 10 in una sala del Consorzio LaMMA,

fra

- il Consorzio LaMMA, con sede legale a Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano, n. 10, codice fiscale 94152640481, rappresentata dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 04/06/1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico nominato con decreto P.G.R. n. 108 del 20/06/2018 autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. dell'04/2020, esecutivo a norma di legge;

- QUALITAS INSTRUMENTS S.A. (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede legale in Madrid, Via C. Toronga n. 31, codice fiscale e partita IVA n. ES-A83460782, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Madrid, rappresentata dal Sig. Bruno Antonio Pereira, nato a Guarda (EE) il 2/11/1981 C.F. ESX9208660N, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio

(In caso di procura speciale)

rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio _____ di _____, n. _____ di Repertorio del _____ (oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in copia conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio _____ si allega al presente contratto sotto la lettera " _ "

PREMESSO

- che con decreto n. _____ del _____ dell'Amministratore Unico _____ si è provveduto ad approvare, relativamente alla procedura in oggetto, la Relazione Tecnica, lo schema del presente contratto, tutta la documentazione per lo svolgimento della gara, il verbale delle operazioni e, a

seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad affidare la fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e manutenzione della rete radar HF esistente progetto Impact;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Consorzio LaMMA, nella persona dell'Amministratore Unico affida all'Appaltatore QUALITAS INSTRUMENTS S.A, che, nella persona del Sig. Bruno Antonio Pereira accetta e si obbliga a realizzare la prestazione relativa alla fornitura e installazione di software e strumentazione per la gestione e manutenzione della rete radar HF esistente progetto Impact.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel presente contratto;
- nella relazione Tecnica (di seguito indicata, per brevità, come "Relazione") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato "A".

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di marcatura temporale e scade il 15.06.2020. Tale termine viene pattuito come essenziale nell'interesse del Consorzio LaMMA ai sensi dell'art. 1457 del c.c. Tuttavia in ipotesi di proroga del Progetto IMPACT, il Consorzio LaMMA si riserva la facoltà di prorogare il suddetto termine proporzionalmente alla proroga del termine del succitato Progetto Europeo.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro _____ (Euro _____/00) oltre IVA nei termini di legge, così come risulta dall'offerta economica che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato "B".

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nella Relazione.

ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@lamma.toscana.it. L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere utilizzando il suddetto indirizzo la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto, e dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di verifica di conformità (autorizzativo anche del pagamento) da parte dell'Amministrazione.

La comunicazione dell'avvenuto rilascio del Certificato di verifica di conformità sarà effettuata in modalità telematica.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, l'eventuale ritardo nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 4 non potrà essere imputato all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 nè potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

2. La fattura *elettronica* intestata al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 deve essere inviata/e tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, del codice CIG 828317436C - codice CUP B12F17000370005.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

4. Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dal rilascio Certificato di verifica di conformità. Tale termine è aumentato a 60 giorni per la fattura ricevuta dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, la stessa non verrà accettata.

In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta la fattura entro il termine stabilito al precedente comma 1, oppure la stessa non sia conforme a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo del Consorzio LaMMA in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

7. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Consorzio LaMMA, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore

dell'Appaltatore sulla Tesoreria da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato presso _____, Agenzia _____, con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. Bruno Antonio Pereira esonera il Consorzio LaMMA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. Il Consorzio LaMMA, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore/al RTI fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LaMMA ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 828317436C; CUP B12F17000370005

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato C" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

L'Ing. Stefano Taddei, è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per il Consorzio LaMMA.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Per la certificazione di verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito nella Relazione Tecnica.

ART.10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto l’Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

oppure

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell’offerta da parte dell’Appaltatore quali _____ ed è consentito nei limiti del ___% del valore complessivo del contratto.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L’Appaltatore per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare al Consorzio LaMMA il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate al Consorzio LaMMA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L’Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il consorzio LaMMA dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo ___.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 828317436C CUP B12F17000370005. Il Consorzio LaMMA provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Consorzio LaMMA e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo ____.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Consorzio LaMMA da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana adottato dal LaMMA, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo

materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio LaMMA si applica quanto previsto dal successivo art. ___.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio LaMMA si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana adottato dall'Ente da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 – RECESSO

Il Consorzio LaMMA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LaMMA mentre le spese di bollo sono a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti”;
- la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- il “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consorzio LaMMA a sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

L'Amministratore Unico, dott. Bernardo Gozzini, per il Consorzio LaMMA

Il Rappresentante legale, Sig. Bruno Antonio Pereira, per l'Appaltatore